

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 560

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca

Seduta del 10 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! Le autorità accademiche dell'Università di Siena hanno a suo tempo proposto l'istituzione della Facoltà di economia e commercio con un corso di studi di durata quadriennale per il conferimento di una nuova laurea: la laurea in economia e banca.

Trattasi di un nuovo corso di studi con orientamento caratteristicamente economico e bancario — richiesto soltanto dall'Università di Siena e da istituire unicamente presso l'Ateneo medesimo — volto a formare esperti altamente specializzati nelle discipline economiche e bancarie.

D'altra parte l'Università di Siena ha fatto presente la sua particolare idoneità ad essere sede di questo nuovo corso di studi, in considerazione della sua secolare tradizione bancaria e tenuto anche conto che in Siena funziona uno dei più noti Istituti di credito di diritto pubblico, il Monte dei Paschi.

È da considerare inoltre che le strutture di tale istituto potranno offrire agli studenti possibilità di esaminare anche sotto l'aspetto pratico i problemi che formano oggetto del loro studio, mentre l'organizzazione del Monte dei Paschi e delle Banche ed Enti ad esso

collegati potrà assorbire buona parte dei laureati.

La Sezione prima del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, interpellata in merito a tale iniziativa, ha espresso parere pienamente favorevole.

Poiché si tratta della istituzione di un nuovo corso di laurea non previsto dal vigente ordinamento didattico universitario — approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni, che viene istituito per i suesposti motivi presso l'Università di Siena, si fa presente che l'iniziativa in parola non può avere attuazione che mediante apposito provvedimento legislativo.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, in merito al quale il Ministero del tesoro ha data la sua piena adesione.

Al provvedimento in parola, che consta di n. 5 articoli, è annessa la tabella contenente i titoli di studio validi per l'ammissione al nuovo corso di laurea, la durata e l'ordinamento didattico del corso medesimo (articoli 1 e 2).

Per quanto attiene all'aspetto finanziario dell'iniziativa, si fa presente che i mezzi necessari per il funzionamento della Facoltà

anzidetta (posti di ruolo di professore, assistente, incarichi di insegnamento) vengono assicurati, mediante apposite convenzioni, dal Monte dei Paschi di Siena e da alcuni Enti locali (articolo 3).

Per quanto riguarda, in particolare, il personale docente, l'articolo 4 prevede che vengano assegnati alla Facoltà, oltre i sei

posti di ruolo convenzionati di cui al precedente articolo 3, anche altri due posti mediante trasferimento dalla facoltà di Giurisprudenza.

Il provvedimento in parola contiene, infine, all'articolo 5, norme relative alla costituzione e funzionamento del Comitato tecnico, nelle more della formale costituzione del Consiglio di Facoltà.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1963-64 è istituita presso l'Università di Siena la Facoltà di economia e commercio che rilascia la laurea in economia e banca.

I titoli di ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

All'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in economia e banca.

La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, è integrata nel senso che la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Siena rilascia la laurea in economia e banca.

Dopo la tabella VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652,, è inserita, con il numero VIII-*bis*, la tabella annessa alla presente legge.

ART. 3.

È approvata l'unita convenzione stipulata in data 14 settembre 1963 tra la Università di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena, in base alla quale detto Ente si impegna; a) a corrispondere all'Università i mezzi finanziari per fronteggiare le spese di funzionamento della suddetta Facoltà; b) ad assumersi gli oneri per gli incarichi di insegnamento; c) a finanziare n. 4 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e n. 2 posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950 n. 465, in aggiunta a quelli di

cui alla convenzione stipulata in Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università di Siena ed il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961 n. 389.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le convenzioni stipulate dall'Università di Siena con il Comune e l'Amministrazione Provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di n. 2 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 4.

Alla Facoltà anzidetta vengono altresì assegnati n. 2 posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di giurisprudenza di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tali posti non siano disponibili alla data predetta, si provvederà al trasferimento dei posti stessi alla nuova Facoltà da quella di giurisprudenza non appena essi saranno vacanti.

ART. 5.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato, con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

TABELLA contenente l'ordinamento del Corso di laurea in Economia e Banca. (1)

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

- 1°) Istituzioni di diritto privato;
- 2°) Istituzioni di diritto pubblico;
- 3°) Diritto commerciale (biennale);
- 4°) Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
- 5°) Matematica generale;
- 6°) Matematica finanziaria;
- 7°) Statistica metodologica;
- 8°) Statistica del credito;
- 9°) Economia politica (biennale);
- 10°) Scienza delle finanze;
- 11°) Politica economica e finanziaria;
- 12°) Geografia economica;
- 13°) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
- 14°) Tecnica bancaria ed organizzazione aziendale bancaria (biennale);
- 15°) Tecnica amministrativa industriale;
- 16°) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione in generale;
- 17°) Tecnica del commercio interno ed internazionale;
- 18°) Tecnica di borsa;
- 19°) Tecnica ed ordinamento dei crediti speciali;
- 20°) Lingua inglese o tedesca (triennale);
- 21°) Lingua francese o spagnola (triennale).

Insegnamenti complementari:

- 1°) Storia economica (con particolare riguardo alle banche);
- 2°) Merceologia;
- 3°) Tecnica assicurativa delle imprese di assicurazione;
- 4°) Relazioni col pubblico;
- 5°) Ordinamenti bancari esteri;
- 6°) Diritto finanziario e tributario;
- 7°) Diritto del lavoro;
- 8°) Diritto fallimentare;
- 9°) Diritto industriale.

Per gli insegnamenti biennali di ragioneria generale ed applicata e di tecnica bancaria ed organizzazione aziendale bancaria è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere, comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

(1) Solo presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Siena.

CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE PRESSO LA UNIVERSITÀ DI SIENA E PER IL FINANZIAMENTO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO CHE RILAScerà LA LAUREA IN ECONOMIA E BANCA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantatre (1963) oggi quattordici (14) del mese di settembre, alle ore 19, in una sala della Sede centrale del Monte dei Paschi, avanti a me dottor Camillo Amic, nato a Sassari il 9 marzo 1900, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Siena, delegato con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 9 novembre 1953 a redigere e ricevere gli atti e contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 del Regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i Signori:

1°) Grand'Ufficiale professore Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, Rettore della Università degli Studi di Siena, debitamente autorizzato a stipulare il presente atto con deliberato del Consiglio di Amministrazione dell'Università del giorno 9 settembre 1963, che si allega sotto la lettera « A »).

2°) Commendatore avvocato Danilo Verzili, nato a Monte Antico (Grosseto) il 5 ottobre 1909, domiciliato in Siena, Presidente del Monte dei Paschi di Siena e suo legale rappresentante autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberato della deputazione amministratrice del giorno 13 settembre 1963, che si allega sotto la lettera « B »).

Le parti, della cui identità personale e capacità di agire io Ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti fra di loro e di rinunciare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni:

PREMESSO

che la Facoltà di Giurisprudenza, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Siena hanno concordemente richiesto al Ministero della pubblica istruzione la istituzione di una Facoltà di economia e commercio che possa rilasciare la laurea in economia e banca;

che, come è stato comunicato all'Università di Siena dal Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione universitaria, con lettera del 23 maggio 1958, Div. II, pos. 2, p. g. Prot. n. 3398, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nella sua tornata del maggio 1958, approvò il piano di studi predisposto dalla facoltà di Giurisprudenza e dette parere favorevole alla istituzione della progettata facoltà subordinatamente a che l'organico di essa comprendesse almeno otto posti di ruolo e con la raccomandazione che i posti di assistente fossero portati a cinque;

che sono intervenuti accordi fra l'Università ed il Monte dei Paschi, il Comune e la Provincia di Siena, nonché l'Associazione bancaria italiana per reperire i mezzi finanziari necessari al funzionamento della nuova facoltà;

che in base a detti accordi la Associazione bancaria si è assunta l'onere di provvedere a convenzionare una cattedra di ruolo da destinarsi all'insegnamento della Statistica del credito;

che il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena hanno assunto analogo onere metà per ciascuno per provvedere al convenzionamento di un'altra cattedra di ruolo, e che il Monte dei Paschi da parte sua si è impegnato a sostenere le spese occorrenti:

a) per il mantenimento di quattro posti di professore di ruolo;

b) per il mantenimento di quattro posti di assistente di ruolo, ivi compresi quelli istituiti con la convenzione posta in essere il 17 novembre 1960, tra la Università di Siena e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1961, n. 129;

c) per il mantenimento di dieci incarichi di insegnamento, il tutto per la durata prevista nella parte dispositiva della presente convenzione, impegnandosi inoltre, lo stesso Monte dei Paschi, a provvedere i locali per la istituenda facoltà fino a che l'Università di Siena non potrà ospitare la facoltà stessa in locali idonei del Palazzo universitario, in seguito al progettato riassetto di questo, ma in ogni caso fino a non oltre il termine di otto anni decorrenti dalla data in cui gli stessi locali verranno posti a disposizione della istituenda facoltà;

che la detta Facoltà di giurisprudenza ha confermato il proprio impegno di trasferire alla istituenda facoltà, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 6, oltre ai due posti di assistente di ruolo di cui alla convenzione 17 novembre 1960, due delle cattedre di ruolo ad essa assegnate, al fine di completare il numero di otto cattedre di ruolo che dovranno costituire l'organico della nuova Facoltà in adempimento alla condizione posta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

che l'Associazione bancaria italiana, nonché il Comune e la Provincia di Siena hanno stipulato apposite e separate convenzioni per la istituzione delle cattedre per le quali si sono assunti l'onere di provvedere;

che con atto 26 luglio 1963, repertorio n. 102, registrato a Siena il 26 luglio stesso al volume 47 numero 135, Mod. I, il Monte dei Paschi si è impegnato a versare, a titolo di liberalità, all'Università degli studi di Siena, per ogni anno accademico a cominciare dal primo di effettivo funzionamento della istituenda Facoltà, in due rate semestrali, uguali e anticipate, la somma di lire 19.850.000 (lire diciannovemilioniottocentocinquantamila) destinata alla corresponsione degli emolumenti dei docenti incaricati e del relativo trattamento di quiescenza e previdenza, e di finanziare, con successivo atto, quattro posti di professore di ruolo e due posti di assistente di ruolo nonché di fornire i locali idonei per il funzionamento della facoltà per otto anni dalla data in cui i locali stessi verranno posti a disposizione;

che l'atto stesso ha ricevuto l'adesione del Ministro del tesoro con la riserva di integrare gli articoli 2, 4 e 10 secondo i suggerimenti forniti dal Ministero stesso con telegramma trasmesso al Ministro della pubblica istruzione;

che il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena e la deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente nelle riunioni del 9 e del 13 settembre 1963, hanno deliberato di accogliere le riserve e i suggerimenti del Ministro del tesoro, stipulando una nuova convenzione che sostituisca la precedente.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1.

La convenzione stipulata fra l'Università degli studi di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena, il 26 luglio 1963, descritta in premessa, è annullata.

ART. 2.

Il Monte dei Paschi di Siena con atto di liberalità, destinato all'incremento della cultura ed al miglioramento della preparazione scientifica e tecnica nel settore bancario, si impegna a provvedere, per la parte che lo riguarda in base alla precedente narrativa e nel modo qui di seguito precisato, ai mezzi finanziari occorrenti per la costituzione nella Università di Siena della Facoltà di economia e commercio che rilascerà la laurea in economia e banca.

ART. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena si impegna a versare, a titolo di liberalità, all'Università degli studi di Siena, per ogni anno accademico a cominciare dal primo di effettivo funzionamento della istituenda facoltà, in due rate semestrali, uguali anticipate, la somma di lire 19.850.000 destinata alla corresponsione degli emolumenti dei docenti incaricati ed al relativo trattamento di quiescenza e previdenza.

Il Monte dei Paschi di Siena assume anche l'onere delle spese di funzionamento della istituenda facoltà, nella misura che sarà annualmente precisata dall'Amministrazione Universitaria, tenuto conto del gettito delle tasse e contributi di cui al successivo articolo 11, destinato, anch'esso, alle spese predette.

Per quanto riguarda l'impegno a finanziare quattro posti di professore di ruolo e i due posti di assistente di ruolo sarà provveduto con successivo atto.

ART. 4.

Qualora a seguito di miglioramenti economici disposti dallo Stato, il costo dei professori incaricati risulti, per trattamento economico e di previdenza, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello sopra indicato, il Monte dei Paschi si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo.

L'aumento del contributo avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

ART. 5.

L'Università degli studi di Siena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai professori incaricati.

L'Università degli studi di Siena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista per il trattamento di quiescenza e previdenza a favore dei professori incaricati nei confronti dei quali si verifichi il relativo onere, nella misura del 20 per cento dell'importo lordo del trattamento economico loro spettante.

ART. 6.

Gli impegni finanziari, come sopra assunti dal Monte dei Paschi, a titolo di liberalità, avranno la durata di 20 (venti) anni a decorrere dalla data iniziale dell'effettivo funzionamento della istituenda facoltà e si intenderanno tacitamente rinnovati, per eguale periodo di tempo ove non ne sia fatta denuncia da una delle parti contraenti almeno per un anno prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

- a) qualora venga disdetta nei modi previsti dal precedente capoverso;
- b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;
- c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma dell'articolo 4.

In tal caso la facoltà sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo che ricoprono posti convenzionati, gli assistenti ordinari ed i professori incaricati i quali saranno ammessi al trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

ART. 7.

L'Università degli studi di Siena si impegna a mettere a disposizione della istituenda facoltà:

a) i due posti di assistente di ruolo previsti dalla convenzione 17 novembre 1960, uno dei quali all'atto della istituzione della facoltà e l'altro non appena ne sarà possibile realizzare il trasferimento in rapporto alle vacanze o alle disponibilità dei posti secondo le disposizioni vigenti.

Quanto sopra in deroga a quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della suddetta convenzione, deroga sulla quale il Monte dei Paschi pienamente concorda;

b) due posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla facoltà di Giurisprudenza di altrettanti posti vacanti all'atto della entrata in vigore della legge istitutiva della nuova facoltà o che si renderanno tali posteriormente e comunque entro un triennio dalla suddetta data.

ART. 8.

In relazione a quanto specificato nelle premesse circa il trasferimento alla istituenda facoltà dei due posti di assistente di ruolo di cui alla ricordata convenzione 17 novembre 1960, essendo stata prevista, nella convenzione medesima, la durata dell'impegno del Monte dei Paschi di dieci anni, salvo tacito rinnovo per altrettanto periodo, lo stesso Monte dei Paschi, allo scopo di unificare la durata di tutti gli impegni scaturenti dalla presente convenzione, si obbliga, allo scadere del primo decennio di validità della convenzione relativa ai due assistenti di ruolo, di prorogarla per altri dieci anni o, qualora richiesto, per un periodo di tempo tale da far coincidere la nuova scadenza con quella prevista nella parte dispositiva della presente convenzione.

ART. 9.

L'Università di Siena si impegna ad ospitare la istituenda Facoltà in locali idonei del palazzo universitario non appena sarà provveduto al progettato riassetto di questo.

Fino a quando ciò che è previsto nel comma precedente non potrà aver luogo, il Monte dei Paschi provvederà a fornire idonei locali per il funzionamento della Facoltà stessa, per un periodo di tempo comunque non eccedente gli otto anni dalla data in cui i locali medesimi verranno posti a disposizione della istituenda facoltà, data che verrà fatta risultare da apposito verbale.

ART. 10.

L'Università di Siena consente che la istituenda Facoltà si avvalga, pur rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni, delle attrezzature didattiche e scientifiche della Facoltà di giurisprudenza.

ART. 11.

I proventi delle tasse e dei contributi, di pertinenza universitaria, escluse le tasse a favore dell'Erario, corrisposti dagli iscritti alla Facoltà di economia e commercio che conferisce la laurea in economia e banca, saranno interamente destinati dalla Università a sopperire alle spese del funzionamento della Facoltà stessa.

ART. 12.

Il presente atto avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di legge che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Siena, sarà registrato in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, con nastro dattiloscritto indelebile corrispondente alle caratteristiche di cui alla legge 14 aprile 1957, n. 251, D. P. C. M. 14 dicembre 1959, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai componenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione Universitaria di Siena.

Il presente atto, escluse le firme, consta di numero dodici facciate e di righe sedici della tredicesima, di numero quattro fogli di carta legale.

Firmato:

Prof. GIUSEPPE BIANCHINI N. N.
DANILO VERZILLI N. N.
CAMILLO AMIC

* * *

Registrato a Siena il 16 settembre 1963 al volume 49, n. 382, Modello I, Gratis.

p. il Direttore:

(Dr. Gianfranco Mozzi)
F. to: MAZZARELLA

* * *

Copia conforme al suo originale.

Siena, il 16 settembre 1963.

Il funzionario delegato ai contratti:
Dr. CAMILLO AMIC